

## P5\_TA(2004)0244

### Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale \*

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (COM(2003) 854 – C5-0080/2004 – 2003/0334(CNS))**

#### (Procedura di consultazione)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 854)<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0080/2004),
  - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0208/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

---

Emendamento 1  
CONSIDERANDO 11

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una

(11) A norma dell'articolo 3 del trattato, la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività. È pertanto opportuno adottare disposizioni che incoraggino una

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio *d'amministrazione*.

rappresentanza equilibrata di uomini e donne nella composizione del consiglio *di direzione e dell'ufficio di presidenza*.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, commi 2 e 3 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono nominati dal Consiglio *sulla base di elenchi di candidati presentati dagli Stati membri, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori*.

*Nel presentare l'elenco dei candidati, gli Stati membri, le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori si adoperano per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nella composizione del consiglio di direzione.*

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 2, comma 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

L'elenco dei membri del consiglio di direzione è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'elenco dei membri del consiglio di direzione *e dell'ufficio di presidenza* è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea *e sul sito Internet del Centro*.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CEE) n. 337/75)

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5 *e la Commissione*, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di *un anno rinnovabile*.

4. Il consiglio di direzione designa, tra i tre gruppi indicati al paragrafo 5, il presidente e tre vicepresidenti, per la durata di *due anni rinnovabili*.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 5 (Regolamento (CEE) n. 337/75)

5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei

5. All'interno del consiglio di direzione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dai rappresentanti dei

governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione senza diritto di voto.

governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore. Il coordinatore del gruppo dei datori di lavoro e quello del gruppo dei lavoratori sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e partecipano alle riunioni del consiglio di direzione *e dell'ufficio di presidenza* senza diritto di voto.

#### Emendamento 6

##### ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 4, paragrafo 8 bis (nuovo) (Regolamento (CEE) n. 337/75)

***8 bis. Gli Stati membri, le organizzazioni di cui al paragrafo 2, il Consiglio, la Commissione e il consiglio di direzione si adoperano, ciascuno secondo le proprie attribuzioni, per assicurare una rappresentanza equilibrata di uomini e di donne nelle candidature e nelle nomine di cui al paragrafo 2, nell'elezione di cui al paragrafo 4 e nelle nomine di cui al paragrafo 8.***

#### Emendamento 7

##### ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 337/75)

***(2 bis) L'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:***

***"1. Il direttore e il vicedirettore sono nominati dalla Commissione sulla base di un elenco di candidati presentati dal consiglio di direzione."***

#### Emendamento 8

##### ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 2 (regolamento (CEE) n. 337/75)

***(2 ter) L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:***

***"2. Il direttore e il vicedirettore sono scelti in base alla loro competenza e offrono ogni garanzia di indipendenza."***

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 337/75)

*(2 quater) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:*

*"2 bis. Il direttore e i vicedirettori sono nominati per una durata di cinque anni. L'incarico è rinnovabile."*